

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2018, n. 12-6736

L. 157/1992, L. 248/2005. DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. Approvazione piani di prelievo selettivo specie cinghiale negli istituti venatori nel rispetto della D.G.R. n. 20-6686 del 29 marzo 2018 per la stagione venatoria 2018/2019. Primo elenco.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

l'articolo 40 della legge regionale 5/2012, prevede al comma 2 che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 70/1997, gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia;

il suddetto articolo 40, al comma 3, prevede che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", a integrazione delle suddette "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

in particolare i punti 3 e 7 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 94-3804 e il punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 individuano un percorso per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Richiamata la D.G.R. n. 20-6686 del 29 marzo 2018 avente per oggetto "Articolo 11-quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005 n. 248. Stagione venatoria 2018-2019 - Avvio caccia di selezione al cinghiale" con la quale si stabilisce che l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 15 aprile 2018, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2018-2019 e nel rispetto della normativa vigente, consentendo l'abbattimento di esemplari della fauna selvatica della specie cinghiale, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, e per distretti, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione, dagli istituti venatori e proposte per l'approvazione al competente Settore dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Dato atto che le “schede riassuntive” e le “schede dei piani di prelievo” (previste dalle suddette linee guida), la cui documentazione presentata dagli istituti venatori è depositata agli atti presso il competente Settore conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, contengono tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell’organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, e costituiscono l’effettivo oggetto d’approvazione da parte della Giunta regionale.

Dato atto, altresì, della coerenza dei piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del cinghiale della Regione Piemonte.

Preso atto che tali schede tengono conto della particolare complessità della materia inerente alla gestione del cinghiale e dei risvolti, anche di ordine pubblico, correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole, come risulta dalle numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini, questi ultimo con riferimento ad incidenti stradali provocati da tale animale.

Dato atto inoltre che tale forma di caccia di selezione è funzionale a limitare la presenza del suide e quindi indirettamente a incidere positivamente sull’impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all’agricoltura che per gli incidenti stradali; nonché poco impattante sull’altra fauna presente sul territorio e permette di intervenire in modo mirato.

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto dei periodi di prelievo selettivo del cinghiale individuati dalla D.G.R. n. 20-6686 del 29 marzo 2018 per la stagione venatoria 2018/2019, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, per le quali è ancora in corso il procedimento di rinnovo della concessione, ai sensi della DGR 15-11925 del 8 marzo 2004, il rispettivo piano di prelievo acquisirà efficacia a far data di approvazione del relativo provvedimento di rinnovo.

Richiamato che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del cinghiale, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell’animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all’abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell’A.F.V. o dell’A.A.T.V.; all’atto dell’abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per gli istituti venatori che hanno presentato la relativa istanza nel rispetto dei periodi di prelievo selettivo del cinghiale individuati dalla D.G.R. n. 20-6686 del 29 marzo 2018 per la stagione venatoria 2018/2019, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale riassunti nella tavola sinottica (allegato A), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, per le quali è ancora in corso il procedimento di rinnovo della concessione, ai sensi della DGR 15-11925 del 8 marzo

2004, il rispettivo piano di prelievo acquisirà efficacia a far data di approvazione del relativo provvedimento di rinnovo;

- di dare atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 .

(omissis)

Allegato